



ASLSanluri

**Contrattazione  
integrativa aziendale  
in materia di libera professione  
intramoenia della dirigenza  
medico-veterinaria.**

*[Handwritten signatures]*

## Art.1 - Premessa

L'ASL di Sanluri, rappresentata dal \_\_\_\_\_ e i rappresentanti delle OO.SS. delle Aree della Dirigenza Medico Veterinaria del SSN in data 27 aprile 2015, con il presente documento definiscono, gli aspetti sottoposti a specifica contrattazione integrativa aziendale in materia di attività libero professionale intramoenia e delle attività aziendali a pagamento. Il presente documento integra e completa il **Regolamento per lo svolgimento della libera professione intramoenia della dirigenza sanitaria e medico-veterinaria** per le parti rimesse alla contrattazione integrativa aziendale con riferimento al fondo aziendale destinato alla perequazione.

## Fondo di perequazione per le discipline mediche e veterinarie

Il fondo aziendale destinato alla perequazione dei dirigenti delle discipline mediche e veterinarie che abbiano limitata possibilità di esercizio della libera professione intra-muraria di cui all'art. 57 comma 2 lettera i) del CCNL 08.06.2000 è costituito attraverso la destinazione di una quota pari al 5% della massa di tutti i proventi per onorari dell'attività libero professionale dei dirigenti medici e veterinari, al netto delle quote a favore dell'Azienda.

Le discipline mediche e veterinarie o le unità operative che risultano avere una limitata possibilità di accesso o non abbiano possibilità di accesso all'esercizio della libera professione intra-muraria sono di seguito elencate:

- Dirigenza medica e veterinaria del dipartimento di prevenzione
- Dirigenza appartenente alla Direzione sanitaria aziendale o titolare di direzione sanitaria di P.O. o di direzione di S.C. territoriali o di strutture di staff, in caso di attribuzione e svolgimento di funzioni di vigilanza e controllo in materia di libera professione rientranti in compiti istituzionali aziendali.

Una volta individuate le discipline o le UU.OO. con un limitata possibilità all'esercizio della libera professione, dalla perequazione si dovranno escludere coloro i quali hanno ricevuto un'autorizzazione all'esercizio della stessa in altra struttura o in disciplina equipollente ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.P.C.M 27.10.2000.

Sono esclusi altresì dalla perequazione coloro che abbiano optato per il rapporto di lavoro non esclusivo, che siano stati autorizzati a svolgere attività libero professionale in disciplina equipollente o struttura diversa da quella di appartenenza (comma 3, art. 4 del regolamento), siano in servizio a tempo parziale o assenti per comando, aspettativa, gravidanza, distacco sindacale, mandato elettivo, lunga malattia, sospensioni disciplinari o giudiziarie, in rapporto alla durata dell'assenza o della sospensione.

Le risorse del fondo di perequazione vengono distribuite fra gli aventi diritto in rapporto alla all'effettiva presenza in servizio.

Dalla ripartizione di tale fondo non può derivare ai destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l'attività libero professionale, determinato secondo criteri stabiliti in sede aziendale.

Il residuo del fondo che non dovesse essere distribuito verrà destinato ad attività formative per

la dirigenza medica e veterinaria.

I professionisti che partecipano alla ripartizione del fondo di perequazione sono comunque tenuti, a titolo di compensazione del beneficio economico ricevuto, a prestare all'azienda un numero proporzionato di ore di servizio ad integrazione dell'attività istituzionale.

I dirigenti, a fronte della quota assegnata, dovranno rendere un orario aggiuntivo, considerando come parametro di riferimento il valore di 60 euro per 1 ora, e secondo la seguente formula:

orario aggiuntivo: importo fondo /60 euro;

orario pro-capite: orario aggiuntivo/n° aventi diritto

Dalle quote individuali di perequazione vanno detratti i compensi eventualmente percepiti da coloro che hanno svolto prestazioni per le attività a pagamento richieste da terzi all'Azienda, consulenze e consulti e compensi per prestazioni aggiuntive. Per i dirigenti che hanno limitata possibilità di accesso la quota perequativa è decurtata del valore dei compensi percepiti.

L'Azienda provvede alla liquidazione del fondo perequativo entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce la riscossione dei proventi.

Per i dirigenti di cui al presente articolo, l'accesso al fondo è subordinato ad apposita richiesta, da inoltrare entro un anno solare precedente a quello di liquidazione del fondo, tale richiesta non dovrà essere rinnovata annualmente qualora permangano le condizioni che ne avevano garantito l'attribuzione.

Sanluri, 27.04.2015

**PER LA ASL DI SANLURI**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

[Signature]

II DIRETTORE AMMINISTRATIVO

[Signature]

**PER LE OO.SS**

CGIL FP MEDICI

[Signature]

FED. CISL MEDICI GOSIME

[Signature]

FM ADERENTE UIL FPL

[Signature]

CIVEMP

\_\_\_\_\_

FESMED

\_\_\_\_\_

UMSPED

\_\_\_\_\_

CIMO ASMD

[Signature]

ANAAO ASSOMED

[Signature]

AAROI-EMAC

[Signature]

SINZET

FVM [Signature]

10.06.15  
[Signature]

Le OO.SS si impegnano ad acquisire e interpretare  
me ARAM con riferimento alla natura della ripartizione  
del fondo di perequazione ed eventuale debito orario  
da rimborsare. L'Azienda si impegna a pagare secondo  
le modalità della presente accordo, salvo parere

Contrario A can.

Mario Pini (AMAAO)

Giuseppe Pini CGIL MEDICI

U. Pini SIMET

Al. Pini FUM

P. Pini FEDERAZIONE Med. ADERENTE UIL FPL

Giuseppe Colonna AAROT-EMAC

Lois CISC MEDICI